AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 150/19/CONS

PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ DISCOVERY ITALIA S.R.L. DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI RISERVA DI TRASMISSIONE DI OPERE EUROPEE, DI OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA E DI OPERE DESTINATE AI MINORI E DI INVESTIMENTO IN OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA

(Palinsesto "Motortrend")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'8 maggio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante "*Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'art. 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220*" ed in particolare gli artt. 2 e 3 del medesimo che modificano ed integrano il *Testo unico*, di seguito anche *Decreto opere europee*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante "*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*", come modificata, da ultimo dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito anche *Regolamento quote*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante "*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*", di seguito *Decreto cinema*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante "*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*", di seguito anche *Regolamento deroghe*;

VISTA la delibera n. 595/18/CONS, del 12 dicembre 2018, recante "*Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*", di seguito *Nuovo Regolamento quote*, che ha recepito in un unico testo coordinato l'intero corpus normativo di natura regolamentare relativo alla materia delle c.d. *quote europee*;

VISTA la legge n. 145, del 30 dicembre 2018, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" (di seguito, anche Legge di Bilancio) ed in particolare l'art. 1, comma 1142, che ha emendato il *Decreto quote*, prevedendo uno slittamento dei termini di entrata in vigore degli obblighi previsti dal medesimo;

VISTA la delibera n. 24/19/CONS, del 22 gennaio 2019, recante "*Modifiche al regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti di cui alla delibera n. 595/18/CONS*";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. in via preliminare occorre rilevare che, a far data dalla presentazione dell'istanza di deroga di cui all'oggetto della presente delibera, è intervenuta la pubblicazione del *Nuovo Regolamento quote*, che, pur avendo inciso sulla valorizzazione degli obblighi, in osservanza di quanto statuito dal *Decreto*, non ha di fatto modificato sotto un profilo sostanziale la procedura per il rilascio delle c.d. deroghe. Pertanto, in ossequio al principio del *tempus regit actum*, la valutazione relativa all'istanza in oggetto, avviene alla luce del quadro legislativo e normativo vigente alla data di presentazione dell'istanza di deroga, ovvero al 31 dicembre 2018, secondo la sequenza procedimentale disegnata dal *Regolamento deroghe*. Per quel che attiene gli obblighi posti a tutela delle opere di espressione originale italiana, nelle more della definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali, trova tuttora applicazione, in via interpretativa, il *Decreto cinema*;
2. in data 31 dicembre 2018, con nota acquisita al protocollo dell'Autorità in data 2 gennaio 2019, prot. n. 0000293, la società Discovery Italia S.r.l. (di seguito, anche Discovery Italia o la Società) ha presentato un'istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all'ottenimento per il proprio canale contraddistinto dal marchio "*Motortrend*", di titolarità della società americana Motor Trend Group, LLC e concesso in uso alla Richiedente, diffuso in tecnica digitale, su frequenze terrestri, in ambito nazionale in chiaro con numero LCN 56, di deroga ai seguenti obblighi: a) *di riservare alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, compresi gli innalzamenti di detta quota previsti per gli anni successivi al 2018;* b) *di riservare una quota dei propri introiti netti annui alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti* e, per l'effetto, la Società chiede di riconoscere che anche i seguenti obblighi siano

automaticamente derogati: i) *di riservare una quota del tempo di diffusione alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, con l'ulteriore precisazione che, sulla base della normativa attualmente vigente, tale obbligo non si applica al Canale in ragione della natura di canale tematico non cinematografico del proprio palinsesto;* ii) *di riservare una quota del tempo di diffusione alle opere audiovisive di espressione originale italiana ovunque prodotte* iii) *di riservare, nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23 ("Prime-time"), il 6% del tempo di diffusione a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana ovunque prodotte* e iv) *di riservare parte del tempo di diffusione riservato alle opere europee a opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori*. La Società ha inoltre richiesto che le suddette deroghe vengano accordate con decorrenza dall'anno 2018 e *"fino alla scadenza dell'autorizzazione a trasmettere o al mutamento della linea editoriale adottata perla programmazione*";

3. contestualmente alla richiesta di deroga la Società ha presentato anche un'istanza di audizione al fine di poter illustrare le proprie motivazioni e fornire informazioni e chiarimenti;

4. in data 14 gennaio 2019, con nota prot. n. 14740, è stato comunicato a Discovery Italia l'avvio del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione - per il canale tematico "*Motortrend*" - della deroga agli obblighi oggetto di istanza a far data dalla presentazione della domanda. L'Autorità ha contestualmente accolto la richiesta di audizione formulata dalla Società;

5. in data 23 gennaio 2019, in sede di audizione, Discovery Italia ha illustrato in maniera dettagliata le motivazioni poste a fondamento della richiesta di deroga per il canale suddetto, lanciato nel mese di aprile 2018, illustrando la necessità di mantenere il palinsesto coerente sui programmi "*factual entertainment*" dedicati alla rappresentazione del contesto socio-culturale che raccontano gli aspetti più eccentrici dei personaggi che popolano il contesto *automotive* americano. La Società specifica che *non si tratta quindi di un semplice canale dedicato integralmente* […] *ai motori, ma di un progetto editoriale che indaga su uno specifico spaccato della società americana, raccontandone lo spirito attraverso un aspetto peculiare, che non trova eguali in altri paesi: il rapporto con le automobili, qui adottato come chiave di lettura di un contesto antropologico*. Il Canale è incentrato quasi interamente su una programmazione costituita da *serie TV*, *docu-serie*, *reality* e *clip-show* articolati in varie stagioni, tutti fortemente legati al contesto socio-culturale degli Stati Uniti. Il *target* di riferimento è costituito da un pubblico maschile di età superiore ai 35 anni. Per quanto riguarda la tematicità, Discovery dichiara che il Canale non prevede la diffusione di opere cinematografiche, né la diffusione di programmi specificamente rivolti ai minori e il genere del *factual entertainment* rapportato al mondo dei motori che caratterizza il Canale appare del tutto incompatibile con una programmazione basata, per la maggior parte del tempo di programmazione, su opere europee;

6. con nota prot. n. 123496, del 21 marzo 2019, l'ufficio ha richiesto alla Società di fornire elementi più dettagliati sulle opere che compongono la parte residuale di programmazione differente dalla produzione statunitense, valutata in circa il 10% delle ore di trasmissione;
7. con nota prot. n. 175814, del 19 aprile 2019, la Società ha trasmesso i predetti elementi informativi;
8. in via preliminare, quanto alla sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell'art. 4 del *Regolamento deroghe*, allegato alla delibera n. 186/13/CONS, la Società ha documentato e rappresentato che "*Motortrend*" è, ai sensi dell'art. 1, *lett. l)*, del Regolamento, da considerarsi un palinsesto tematico in quanto *l'intera programmazione è costituita da una linea editoriale unitaria totalmente dedicata al factual entertainment, declinato su un tema assolutamente peculiare del mondo dei motori*;
9. nel prendere atto della specifica natura tematica della programmazione del palinsesto "*Motortrend*", si ritiene che in questo caso il rispetto degli obblighi di trasmissione rischierebbe di incidere in maniera negativa sull'organicità e coerenza del palinsesto tematico in esame;
10. l'indisponibilità di tali opere, unita alla necessità di mantenere una linea editoriale coerente con quanto rappresentato consente al palinsesto la trasmissione di un numero di ore di prodotti comunitari insufficiente a raggiungere la quota prevista dalla legge, pertanto alla luce di quanto esposto, si può ritenere soddisfatto il requisito di cui all'art. 44, comma 8, del *Testo unico*, così come recepito dall'art. 4, comma 1, *lett. c)*, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS;

RITENUTO infine, che, in assenza dei regolamenti ministeriali attuativi risultano tutt'ora in essere le disposizioni normative di cui al *Decreto cinema.* Al riguardo, per quel che concerne il c.d. obbligo di *prime time*, la cui entrata in vigore è subordinata alla predisposizione da parte dei Ministeri competenti della disciplina di dettaglio relativa alle opere di espressione originale italiana, in assenza delle suddette disposizioni attuative e dunque anche della precisa identificazione della fattispecie cui applicare le relative quote, lo stesso non può trovare applicazione;

RITENUTO, altresì, di dover specificare che, il regime derogatorio accordato dalla presente delibera, in continuità con l'orientamento espresso dall'Autorità in sede di approvazione del *Regolamento quote*, è da intendersi logicamente esteso anche agli incrementi delle quote percentuali relative agli obblighi di programmazione e investimento introdotte dal *Decreto opere europee*, ove rimangano valide e attuali le motivazioni poste a fondamento del medesimo;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte che ricorrono i presupposti per accordare la deroga richiesta;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di programmazione di opere europee e di riservare parte del tempo di diffusione riservato alle opere europee a opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori avanzata dalla società Discovery Italia S.r.l. per il palinsesto "*Motortrend*".
2. L'esenzione dai suddetti obblighi decorre dall'anno 2018, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga e perdura, sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
3. La deroga all'obbligo di riservare una quota dei propri introiti netti annui alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti è concessa fino all'entrata in vigore dei regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali di cui all'art. 44-*sexies*, comma 1, *lett. a)*, del *Testo unico*;

L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Discovery Italia S.r.l. per il palinsesto "*Motortrend*" e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi